

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direttiva n.67 Roma, li 30.07.2010

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 attuativo dell'articolo 1 della citata legge n. 53/2003;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTI i decreti legislativi 15 aprile 2005 n. 76 e n. 77 e 17 ottobre 2005 n. 226;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622, che apporta modifiche all'assetto organizzativo dell'INVALSI, assegna all'Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell'ambito dell'obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di esami di Stato per la scuola secondaria superiore, ed in particolare l'art. 1 e l'art. 3, comma 3, lett. c;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante, fra l'altro, misure urgenti per la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTA la direttiva ministeriale n. 16 del 25 gennaio 2008 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la scelta dei testi da sottoporre al Ministro dell'istruzione ai fini della somministrazione della prova scritta a carattere nazionale prevista per l'esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado;

VISTO l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare l'art.

37, laddove è previsto l'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di II grado (II ciclo) dall'anno scolastico 2010/2011;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112/2008;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, ai sensi dello stesso art. 64, comma 4, di cui sopra;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 122 recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge 137/2008;

VISTO l'art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante norme di riordino dell'INVALSI emanate ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTI i DD.P.R. 15 marzo 2010, concernenti il riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli Istituti professionali, ai sensi del già citato art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008;

VISTA la direttiva ministeriale n.74 del 15 settembre 2008, emanata al fine di definire il quadro strategico sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale nel triennio 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;

CONSIDERATO che è in corso di emanazione il regolamento di riordino dell'Istituto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

RILEVATA la necessità di emanare una specifica direttiva, per l'anno scolastico 2010/2011, sugli obiettivi generali in campo educativo di cui l'INVALSI dovrà tener conto ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale, fra cui assume particolare rilievo la valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti degli studenti;

EMA NA

la seguente direttiva che individua i sottoindicati obiettivi generali delle politiche educative nazionali di cui l'INVALSI dovrà tener conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2010/2011:

1. provvedere alla stesura di un "Rapporto annuale sui risultati degli apprendimenti";
2. provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delle soluzioni e degli strumenti già adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Le prove dovranno essere effettuate con soluzioni che ne garantiscano la corretta somministrazione e forniscano adeguate garanzie sull'attendibilità dei dati, e i risultati della valutazione saranno messi a disposizione oltre che dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, delle relative istituzioni scolastiche in modo che queste possano rapportarsi con le altre scuole del territorio oltre ad avviare un percorso interno di miglioramento della didattica.

In particolare, ai fini della valutazione, la rilevazione considererà l'italiano e la matematica e riguarderà:

- gli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della scuola secondaria di I grado. Per la terza classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo;
 - gli studenti della seconda e quinta classe della scuola secondaria di II grado. Per la quinta classe è particolarmente importante che l'Istituto avvii un processo per la produzione di prove da utilizzare negli esami di Stato predisponendo a tal fine uno specifico progetto di fattibilità analizzando anche la possibilità di predisporre prove centrate sulle competenze di base da proporre, su base volontaria, agli studenti diplomati in vista della erogazione da parte di alcune Regioni interessate di borse di studio basate sul merito.
3. assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti per favorire l'analisi da parte delle stesse scuole sui punti di forza e di debolezza degli studenti evidenziati dalle indagini. Assicurare, in particolare, la partecipazione ai seguenti progetti internazionali: OCSE- PISA, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS;
 4. predisporre i testi da sottoporre alla scelta del Ministro per la prova scritta a carattere nazionale, prevista dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, da somministrare nell'anno scolastico 2010/2011 nell'ambito dell'esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado.
Ai predetti fini l'INVALSI dovrà attenersi ai criteri ed alle modalità indicati nella specifica direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008, relativa agli stessi esami di Stato dell'anno scolastico 2007/2008, provvedendo alla stampa e alla distribuzione del materiale alle scuole ed alla successiva analisi degli esiti;
 5. progettare e mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche prove di valutazione degli apprendimenti relative a nuove aree disciplinari con priorità alla lingua inglese e alle scienze, finalizzate a consentire alle scuole di progettare specifici percorsi di autovalutazione e di miglioramento della qualità. A tal fine l'Istituto è invitato a far pervenire un piano di fattibilità in modo da graduare gli interventi in un ambito pluriennale;
 6. sviluppare le altre iniziative commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero ed in particolare il progetto PQM, che vede nella misurazione iniziale degli apprendimenti l'elemento essenziale per l'avvio di un processo di miglioramento della didattica, oltre a quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. Le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate e provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie.

Gli esiti delle attività svolte per perseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva, nonché delle iniziative commissionate dalle Direzioni generali del Ministero, dovranno essere oggetto di apposite relazioni. Tali relazioni, nel caso in cui la realizzazione non sia conclusa nel periodo di riferimento, dovranno evidenziare i motivi della parziale realizzazione e le attività da svolgere fino al completamento delle stesse.

Ai fini della programmazione delle attività coerenti con la presente direttiva saranno destinate le risorse finanziarie stanziare sul capitolo 1398/1 del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno finanziario 2010 nonché eventuali altri finanziamenti a carattere aggiuntivo e straordinario derivanti dalla ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per quegli interventi prioritari fissati nella relativa direttiva ministeriale coerenti con i compiti istituzionali dell'INVALSI.

L'Istituto potrà utilizzare, altresì, le eventuali economie derivanti dai progetti in affidamento già realizzati.